

U.T. – MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

**IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)**

Premesso:

- Il Consiglio Comunale della Città di Biella ha adottato, con deliberazione del 01.10.2001, n. 124 e approvato, con deliberazione del 27.05.2002 n. 079, il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani;
- Con tale atto, relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti, l'Amministrazione comunale di Biella ha ritenuto pienamente raggiungibili gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali di settore, tramite l'adozione di opportuni strumenti fra i quali tre innovativi metodi di raccolta integrativi e/o sostitutivi delle modalità di raccolta mediante contenitori stradali: la raccolta porta a porta, il conferimento presso appositi spazi attrezzati e il ritiro su chiamata, da applicare in base alle utenze considerate e alla conformazione del territorio, promuovendo una organizzazione delle raccolte che favorisca, da parte degli operatori di raccolta, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze;
- All'art. 6 del citato Regolamento comunale l'amministrazione comunale condiziona la definizione delle modalità operative della raccolta differenziata alle prescrizioni del Piano consortile per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
- La proposta operativa del Piano d'ambito 2007-2011 di COSRAB approvata dall'Assemblea consortile in data 27/07/2007, per quanto riguarda le modalità di organizzazione delle raccolte differenziate domiciliari stabilisce che, tra le norme comunali in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti in relazione ai criteri organizzativi, alle modalità di conferimento da parte dei produttori ed alle modalità di effettuazione dei servizi da parte del gestore del servizio, devono essere presenti:
 - gli obblighi da parte del proprietario singolo o dell'amministratore, laddove nominato, o dei condomini, in solido fra loro, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei;
 - l'obbligo, al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, da parte del proprietario singolo o dell'amministratore, laddove nominato, o dei condomini, in solido fra loro, di esporre su suolo pubblico gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta;
 - la possibilità che l'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, incarichi il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali;

- in presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio, la possibilità, purché autorizzato dai proprietari, dell'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici;
- la definizione della precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, nei casi in cui non sia possibile la collocazione in area privata, da parte del gestore del servizio, con conseguente delimitazione, come previsto dal Codice della Strada;
- le relative sanzioni in caso di inadempienza.

Considerato:

- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani prevede all'art. 15 specifiche norme per le raccolte differenziate, ed in particolare al comma 2, stabilisce che:
“Nell'ambito dei programmi di organizzazione del servizio di cui all'art. 6, l'Amministrazione Comunale definisce le categorie di prodotti o comunque le frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento, secondo le opzioni di cui al precedente art. 7 e provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare la resa di recupero dei materiali e di energia, e di contenere i costi, tenendo presente le caratteristiche del territorio Comunale”;
- Considerato che per le raccolte differenziate domiciliari attivate nel Comune di Biella è emersa la necessità:
 - di incrementare le rese di raccolta e di recupero;
 - di migliorare le modalità di conferimento da parte degli utenti al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta;
 - di migliorare, mediante un maggiore coinvolgimento degli utenti, le prestazioni dei servizi di raccolta.
- Tenuto conto che in base alle evidenze suesposte, per la buona riuscita del progetto, risulta necessario modificare il regolamento comunale attuale:
 - rendendo obbligatorio il posizionamento dei contenitori (o sacchi) delle raccolte differenziate all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali delle utenze interessate e la loro esposizione nei giorni di raccolta e riposizionamento all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.
 - rimandando a specifiche disposizioni e norme tecniche, oggetto di specifici atti amministrativi anche ordinatori, per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori (sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.

Visto:

- il vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti sopra richiamato;
- il Piano d'ambito 2007-2011 del Consorzio COSRAB;
- il parere favorevole espresso dall'ASL n. 12, Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, e dall'ARPA, Dipartimento di Biella, per quanto attiene lo specifico profilo di competenza;
- accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- sentito il parere della Commissione Consigliare competente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 19, contrari n. /, astenuti n. 13 (Della Rocca, Lega Nord, Forza Italia, Vaglio e Popolari Europei) risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gaggino, Galuppi e Panzanelli;

DELIBERA

Di approvare le seguenti modifiche al “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani”

All'art. 10 dopo il comma 1 punto e) è aggiunto il seguente punto:

“f) redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori (sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.”

Il titolo del Capo III è così modificato: *“Raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani”*

Il titolo dell'articolo 11 è così modificato: *“Collocazione dei contenitori per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e relativo allestimento”*

All' art. 11 il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

“Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte dell'Amministrazione comunale e nel rispetto di quanto disposto dai seguenti commi con particolare riferimento alle distanze minime per motivi di igiene e di sicurezza.

Il gestore del servizio rimane proprietario dei contenitori.

I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada

Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni. Tali spazi devono essere agevolmente accessibili da parte del gestore del servizio."

Il titolo dell'articolo 15 è così modificato: *"Finalità e modalità operative della raccolta della frazione organica domestica e delle altre frazioni della raccolta differenziata"*

All'art. 15 il comma 3 è sostituito dai seguenti commi:

"Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte dell'Amministrazione comunale e, per quanto attiene la raccolta della frazione organica, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 con particolare riferimento alle distanze minime per motivi di igiene e di sicurezza.

Il gestore del servizio rimane proprietario dei contenitori.

I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.

Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni. Tali spazi devono essere agevolmente accessibili da parte del gestore del servizio."

La frequenza di raccolta e pulizia e la tipologia dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione organica sono disciplinati dall'articolo 25.

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

La raccolta differenziata della plastica riguarda esclusivamente imballaggi, come definiti all'art. 218 comma 1 del D. Lgs. 152/2006. L'elenco delle tipologie da conferire, in relazione all'evoluzione delle opportunità tecnico-economiche derivanti dall'applicazione degli accordi con il Consorzio Nazionale degli imballaggi (CONAI) ed il relativo Consorzio di filiera della plastica, sono comunicati agli utenti dal gestore di servizio e possono essere oggetto di specifiche norme tecniche all'interno di atti amministrativi anche ordinatori.

La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica avviene con contenitori stradali o con modalità domiciliare, oltre che presso la stazione di conferimento.

La raccolta differenziata stradale della plastica avviene con appositi contenitori (cassonetti) collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dall'Amministrazione Comunale. Si prescrive di posizionare i cassonetti con una densità media di almeno 1 ogni 400 abitanti.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento (generalmente settimanale). Il gestore del servizio è tenuto immediatamente a effettuare lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.

Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti.

Gli utenti conferiranno i contenitori per liquidi in plastica in specifici cassonetti aventi capacità di almeno 1,5 m³, con aperture di adeguata luce.

Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento della plastica (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre).

I cassonetti devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.

E' opportuno prevedere il posizionamento dei contenitori stradali della plastica in prossimità delle utenze extra-domestiche grandi produttrici di contenitori per liquidi in plastica (bar, ristoranti, circoli, stadi, manifestazioni, ecc.).

E vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.

La raccolta differenziata domiciliare avviene con sacchi in plastica aventi volumetria di litri 50 o 110, forniti alle singole utenze o con contenitori specifici da collocare presso i condomini di elevate dimensioni o utenze specifiche. La frequenza di raccolta di norma è settimanale.

Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori ed effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Periodicamente devono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il gestore del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

L'art. 68 è sostituito dal seguente:

Ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente Regolamento sono introitati dall'Amministrazione Comunale.
